

LEGGE DI STABILITA' 2015 TUTTE LE NOVITA'

In questa Circolare

- 1. Premessa**
- 2. Bonus 80 Euro a regime**
- 3. Novità IRAP**
- 4. TFR in busta paga**
- 5. Credito d'imposta per ricerca e sviluppo**
- 6. Detrazione per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica**
- 7. Nuovo regime forfettario**
- 8. Bonus Bebè**
- 9. Ravvedimento e istituti deflattivi del contenzioso**
- 10. Proroga rivalutazione di terreni e partecipazioni**
- 11. Reverse charge**
- 12. Fatturazione verso la Pubblica Amministrazione – Lo Split payment**
- 13. Buoni pasto elettronici**
- 14. Bonus digitalizzazione per gli alberghi**
- 15. Caro gasolio degli autotrasportatori**
- 16. Rendita catastale immobili ad uso produttivo**
- 17. Disposizioni in materia di autotrasporto**
- 18. Dichiarazione Iva e comunicazione dati Iva**
- 19. Editoria elettronica – aliquota Iva 4%**
- 20. Pellet – aliquota Iva al 22%**
- 21. Paesi Black List – Revisione degli elenchi**
- 22. Ritenuta per ristrutturazioni e risparmio energetico**

- 23. TASI – aliquota massima per il 2015**
- 24. Lavoratori transfrontalieri**
- 25. IMU 2014 per i terreni agricoli**
- 26. Regime forfettario L. 398/91 – limite tracciabilità**
- 27. Tassazione polizze vita**
- 28. 730 con credito IRPEF > €. 4.000 – termine del rimborso**
- 29. Fondi pensione e rivalutazione TFR**
- 30. Compensazione cartelle di pagamento**
- 31. Moratoria dei mutui e finanziamenti**
- 32. Patent Box**
- 33. Bonus per famiglie numerose**
- 34. Enti non commerciali e dividendi**
- 35. Erogazioni liberali alle Onlus**
- 36. 5 per mille**
- 37. Rientro in Italia “dei cervelli”**
- 38. Cessione dei crediti verso la P.A. – regolarità contributiva**
- 39. Altre disposizioni in breve**

1. PREMessa

La Legge di Stabilità 2015 (in G.U. del 29/12/2014 ed in vigore a decorrere dal 1/01/2015), contiene numerose disposizioni di carattere fiscale. La norma si compone di 1 solo articolo che contiene 735 commi. Nel seguito si riepilogano le novità principali.

2. BONUS 80 EURO A REGIME

In relazione al cd. "Bonus € 80", inizialmente istituito dal DL 66/2014:

- viene **portato a regime** tramite l'inserimento nel Tuir (è ora previsto dall'art. 13 c. 1-bis del Tuir)
- non viene modificato nella sua operatività.

REGOLE DEL BONUS 80 EURO

Spettanza: è riconosciuto **automaticamente** dal sostituto d'imposta, ragguagliato a ciascun periodo paga:

- ai titolari di **redditi di lavoro dipendente** (art. 49 c. 1 Tuir), con esclusione dei titolari di redditi da pensione;
- ai titolari di **redditi assimilati** a quelli di lavoro dipendente (art. 50 c. 1 lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) ed I) Tuir): co.co.co. e co.co.pro., titolari di borse di studio, ecc.

ove generino una **IRPEF lorda** sui soli redditi di cui sopra di importo **superiore alle detrazioni da lavoro dipendente/assimilati** spettanti (art. 13 c. 1 Tuir).

Importo del Bonus: spetta in misura decrescente in funzione dell'ammontare del reddito:

REDDITOCOMPLESSIVO	CREDITO SPETTANTE
≤ € 24.000	€ 960
> € 24.000 ma ≤ € 26.000	€ 960 x $\frac{26.000 - \text{reddito complessivo}}{2.000}$
> € 26.000	ZERO

Recupero da parte del sostituto: il datore di lavoro/committente matura un credito d'imposta:

- che può essere compensato con qualsiasi importo a debito (ritenute, contributi INPS, Irpef/Ires, Irap, ecc.)
- senza alcun vincolo collegato alla "capienza" delle ritenute ed al "periodo di paga"
- senza che rilevi per il limite di compensazione di € 700.000 o per il divieto in caso di debiti a ruolo > € 1.500.

3. NOVITA' IRAP

In relazione all'Irap vengono introdotte una serie di disposizioni.

DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Con l'inserimento del nuovo **comma 4-octies** all'art. 11 Dlgs 466/97:

- ➔ a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 (**dal 2015** per i soggetti con periodo d'imposta solare)
- ➔ per **qualsiasi soggetto Irap** (indipendentemente dal criterio di determinazione adottato: imprese, professionisti, agricoltori, ecc.), con la sola **esclusione dei soggetti che applicano il cd. "criterio retributivo"** (enti non commerciali con sola attività istituzionale; enti pubblici)
- ➔ viene riconosciuta la deduzione dal valore della produzione **della differenza:**
 - tra il **costo complessivo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato**
 - e le vigenti **deduzioni Irap** (analitiche o forfettarie) riferibili al costo del lavoro.

Nota: per imprenditori agricoli e società agricole la deduzione del costo del lavoro spetta per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato con contratto di durata di almeno 3 anni che abbia lavorato almeno 150 giornate; tale disposizione è comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione UE.

DEDUZIONE IRPEF/IRES: con disposizione di coordinazione, viene disposto che:

- la quota dei versamenti Irap deducibile dai redditi, imputabile all'indeducibilità del costo del lavoro;
- va determinata al netto anche della "nuova" deduzione integrale del costo del lavoro.

CREDITO D'IMPOSTA PER SOGGETTI PRIVI DI DIPENDENTI

Ai soggetti Irap che non applicano il cd. "criterio retributivo" (ex artt. da 5 a 9 del Dlgs 466/97):

- laddove **non si avvalga di lavoratori subordinati**
- a decorrere dal 2015 per i soggetti con periodo d'imposta solare

spetta un **credito d'imposta** pari al **10% dell'Irap lorda** (rigo IR1 della Dichiarazione Irap) utilizzabile **esclusivamente in compensazione in F24** a decorrere dall'anno di presentazione del modello Irap.

STABILIZZAZIONE DELLE ALIQUOTE

Vengono abrogate le riduzioni delle aliquote Irap previste a decorrere dal periodo d'imposta 2014 dal DL 66/2014. Pertanto le aliquote rimangono confermate nelle misure previgenti: 3,9% per la generalità dei contribuenti; 1,9% per le imprese agricole.

4. TFR IN BUSTA

In via sperimentale:

- in relazione ai **periodi di paga dal 1/03/2015 al 30/06/2018**
- i lavoratori dipendenti con **anzianità di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro**
- possono richiedere con **scelta irrevocabile** di percepire nell'ambito della retribuzione

periodica:

- la **quota di TFR maturato nel periodo paga**
- ivi inclusa** la quota eventualmente destinata alla **previdenza complementare**.

Datori di lavoro esclusi: la norma non si applica ai dipendenti di enti pubblici, ai lavoratori domestici ed ai lavoratori del settore agricolo.

IMPONIBILITÀ DEL TFR: la quota di TFR liquidato in busta paga:

- è soggetta a **tassazione ordinaria** (non dunque a tassazione separata)
 - **non è imponibile ai fini previdenziali** (come per il TFR liquidato alla cessazione del rapporto).
- N.B.:** l'importo non concorre alla formazione del limite di reddito per il "Bonus € 80".

Le disposizioni attuative sono demandate ad apposito DPCM.

5. CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO

Il credito d'imposta previsto dall'art. 3 DL 145/2013 viene riproposto con modifiche.

DISPOSIZIONE	DESTINAZIONE ITALIA	LEGGE DI STABILITA' 2015
PERIODO DEGLI INVESTIMENTI	triennio 2014-2016	quinquennio 2015-2019
BENEFICIARI	imprese con fatturato < €. 500 mil.	tutte le imprese indipendentemente da: - forma giuridica (ditte individuali, società, ecc.) - settore economico in cui operano - regime contabile adottato

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA	50% della spesa incrementativa	25% dell'eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nel triennio 2012-2014
		50% di tale eccedenza per le spese riferite: - al personale altamente qualificato impiegato nella ricerca - alla ricerca in collaborazione con università/enti di ricerca con alte imprese
CREDITO D'IMPOSTA MASSIMO	€. 2.500.000	€. 5.000.000
INVESTIMENTO MINIMO	€. 50.000	€. 30.000
BREVETTI	non disciplinati	espressamente ammessi
LIMITE DI COMPENSAZIONE	€. 250.000	nessuno (neppure il limite di €. 700.000)
ISTANZA TELEMATICA	Obbligatoria	Non più prevista

PERIODO DI RICONOSCIMENTO: il credito d'imposta spetta per gli investimenti effettuati

- dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014
- fino a quello in corso al 31/12/2019

Per i soggetti con periodo d'imposta solare si tratta del **quinquennio 2015-2019**.

BENEFICIARI: l'agevolazione spetta a tutte le imprese indipendentemente:

- dalla forma giuridica (ditte individuali, società di persone o di capitali, ecc.)
- dalle dimensioni aziendali
- dal settore economico in cui operano
- dal regime contabile adottato (contabilità semplificata o ordinaria).

AMBITO DELLA RICERCA

Come in precedenza, risulta agevolata

- sia la ricerca "di base" che la ricerca "applicata"
- purché diversa da ordinarie o periodiche apportate a prodotti o processi di fabbricazione.

SPESE AGEVOLABILI

Le spese ammesse per il riconoscimento del credito d'imposta sono relative:

a) personale "altamente qualificato" impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo
b) quote di ammortamento "fiscale" delle spese
- di acquisizione o utilizzazione
- di strumenti e attrezzature di laboratorio di costo unitario \geq € 2.000 (al netto di Iva)
c) costi di ricerca svolta in collaborazione
- con università o enti/organismi di ricerca
- o con altre imprese (incluse le start Up innovative)
d) costi per competenze tecniche e brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da terzi

DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMESSA

L'agevolazione spetta con il criterio cd. "incrementativo", spettando in relazione:

- alle maggiori spese** sostenute nel periodo d'imposta in attività di ricerca e sviluppo
- rispetto alla media** delle medesime spese in ricerca e sviluppo sostenute **nei 3 periodi antecedenti** a quello in corso al 31/12/2015 (si tratta in generale del **triennio 2012-2014**).

Misura: è differenziata a seconda che la spesa sia riferita:

- punti b) e d): **25%** delle spese incrementative
- punti a) e c): **50%** delle spese incrementative

LIMITI ASSOLUTI: la spettanza del credito d'imposta è subordinata ai seguenti limiti:

- minimale di spesa: **in ciascun periodo** deve essere **pari almeno ad € 30.000**
- massimale del credito d'imposta: il credito annuale spettante **non** può eccedere **€ 5.000.000**.

ASPETTI OPERATIVI: il credito d'imposta:

- va **indicato nella dichiarazione dei redditi** (quadro RU di Unico) del periodo d'imposta **nel corso del quale il beneficio è maturato**
- è utilizzabile **"esclusivamente" in compensazione in F24** (art. 17 D.Lgs. 241/97)
- non è tassato** ai fini dei redditi e dell'IRAP.

Non è più prevista la procedura di istanza telematica per fruire del credito d'imposta.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO

I controlli sulla documentazione contabile (da allegare al bilancio, ove previsto) è certificata a cura:

Società soggette al controllo legale	del soggetto incaricato della revisione legale (revisore unico/società di revisione o collegio sindacale se incaricato del controllo contabile)
Altri soggetti	di un professionista iscritto nel registro dei Revisori legali

6. DETRAZIONE PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

La Legge di stabilità introduce **la proroga fino a tutto il periodo 2015** della detrazione:

- del 65% per lavori di riqualificazione energetica
- del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio
- del 50% per acquisto di mobili ed elettrodomestici (cd. "Bonus mobili")
- del 65% per lavori di messa in sicurezza di edifici in zone sismiche

INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Intervenendo sull'art. 16 DL 63/2013 (che già aveva prorogato la detrazione in precedenza):

- la detrazione Irpef del 50% relativa lavori di recupero del patrimonio edilizio
- si applica alle spese **sostenute nel periodo 26/06/2012 fino al 31/12/2015**.

BONUS MOBILI

Viene prorogata dal 31/12/2014 **al 31/12/2015**:

- ➔ la **detrazione Irpef del 50%** nel **limite massimo di spesa di € 10.000** (indipendentemente dall'importo sostenuto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio)
- ➔ per i soggetti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio
- ➔ per le spese sostenute per l'acquisto di mobili che arredino l'unità oggetto di ristrutturazione e di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria energetica A + (A per i forni).

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Intervenendo sempre sull'art. 16 DL 63/2013 (che già aveva prorogato la detrazione in precedenza):

- ⇒ la detrazione Irpef del 65% relativa lavori di riqualificazione energetica
- ⇒ si applica alle spese **sostenute nel periodo 6/06/2012 fino al 31/12/2015**
- ⇒ **inclusi gli interventi su parti comuni** condominiali.

NOVITA': la detrazione è estesa alle spese sostenute nel **periodo 1/01/2015 – 31/12/2015** per:

- acquisto e posa di **schermature solari** di cui all'All. M Dlgs. 311/06 nel **limite di € 60.000**
- sostituzione di **impianti di climatizzazione invernale** dotati di generatori di calore alimentati da **biomasse combustibili nel limite di € 30.000** (es: stufe a legna/pellet considerati "impianti termici" e dunque con canna fumaria fissa e potenza nominale del focolare non inferiore a 5 kw, in precedenza agevolati solo se incluse nell'ambito di un lavoro di riqualificazione complessiva dell'edificio).

DETRAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI IN ZONE SISMICHE

La legge di stabilità estende la detrazione:

- ➔ del 65% nel limite di spesa di € 96.000 per singola unità immobiliare
- ➔ per le spese **sostenute fino al 31/12/2015**

purché (come previsto in precedenza):

- siano state attivate dal 5/08/2013
- su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 Dpcm 20/03/2003 n. 3274)
- riferite ad unità adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (sono escluse le 2° case).

ACQUISTO DI UNITA' IN EDIFICI INTERAMENTE RISTRUTTURATI

Il comma 48 della Legge di stabilità 2015, con modifica del comma 3 dell'art. 16-bis Tuir, prevede:

- ➔ l'allungamento da **6 mesi a 18 mesi**
- ➔ del periodo entro il quale l'impresa che ha ristrutturato interamente l'edificio (o la cooperativa edilizia che vi ha proceduto) deve cedere (o assegnare) l'unità immobiliare ivi esistente
- ➔ al fine di consentire all'acquirente (assegnatario) di beneficiare della detrazione Irpef del 50% (fino al 31/12/2015) o 36% (dal 01/01/2016).

7. NUOVO REGIME FORFETTARIO

La Legge di stabilità introduce un **nuovo regime forfettario**:

- ➔ quale **regime naturale** (è ammessa l'opzione per l'applicazione del regime ordinario)
- ➔ che **sostituisce tutti gli altri regimi agevolati**:
 - regime dei minimi ex art. 27 c. 1 e 2 DL 98/2011 (dal quale eredita numerose caratteristiche)
 - regime super-agevolato ex art. 27 c. 3 DL 98/2011
 - regime delle nuove iniziative produttive ex art. 13 L. 388/2000.

Decorrenza: la novità decorre **dal 1/01/2015**. Tuttavia i soggetti già in regime dei minimi possono continuare a permanervi fino a scadenza naturale (quinquennio o 35° anno di età).

SOGGETTI: il regime è riservato alle **persone fisiche** (imprenditori individuali, lavoratori autonomi)

REQUISITI DI ACCESSO

L'accesso al regime forfettario, a differenza del regime dei minimi applicato fino al 2014:

- ➔ **non è riservato alle neo-attività**
- ➔ **non possiede alcun limite di durata**.

Esso è consentito a condizione che **nell'anno precedente** (es: nel 2014 se l'accesso è nel 2015):

RICAVI O COMPENSI	ricavi o compensi percepiti (ragguagliati ad anno), non siano superiori a specifici limiti, differenziati a seconda del codice ATECO dell'attività esercitata
SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO	siano state sostenute spese non superiori ad € 5.000 lordi per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ lavoro accessorio ▪ dipendenti e collaboratori (art. 50 c. 1, lett. c) e c-bis), TUIR) ▪ compensi ad associati in partecipazione ▪ prestazioni di lavoro di familiari (art. 60 Tuir)

SPESE PER BENI STRUMENTALI	<p>Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali al 31/12 non superi € 20.000, dove risultano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ inclusi: i beni in leasing, locazione/noleggio e comodato; il 50% dei beni ad uso promiscuo (<u>es</u>: autovetture) ▪ esclusi: i beni di costo ≤ € 516,46 e gli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.
-----------------------------------	---

ULTERIORI REQUISITI: si applica l'esclusione dall'accesso al regime agevolato in caso di:

SOGGETTI TRASPARENTI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ soggetti che partecipano, contestualmente all'esercizio dell'attività, in soggetti trasparenti: <ul style="list-style-type: none"> - società di persone o studi associati - srl in regime di trasparenza fiscale
REGIMI SPECIALI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ i soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari del reddito
NON RESIDENTI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ i soggetti non residenti (tranne quelli che risiedono in un paese Ue o SEE, che producono redditi in Italia per almeno il 75% del reddito complessivo)
CESSIONE DI FABBRICATI O AUTOMESSI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano la cessione: <ul style="list-style-type: none"> - di fabbricati (o porzioni di fabbricato) e terreni edificabili - di mezzi di trasporto nuovi.
REDDITO LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATO	<p>i soggetti che percepiscono anche redditi di lavoro dipendente (lavoratori subordinati e pensionati) o assimilati (co.co.co. e co.co.pro., ecc.) possono accedere dal 2015 al regime forfetario (o permanervi, a decorrere dal 2016):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ in generale: se i redditi conseguiti dall'attività agevolata sono "prevalenti" rispetto a quelli percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati ▪ in deroga: tale prevalenza non è richiesta se la somma dei redditi agevolati e quelli di lavoro dipendente/assimilato è ≤ € 20.000.

OPERAZIONI NON IMPONIBILI: a differenza del regime dei minimi, non trova applicazione alcun divieto di effettuare esportazioni, operazioni assimilate o servizi internazionali (art. 8, 8-bis e 9 Dpr 633/72).

LIMITE DEI RICAVI / COMPENSI PER TIPOLOGIA DI ATTIVITA'

Gruppo di settore	MAX RICAVI	Gruppo di settore	MAX RICAVI
Industrie alimentari e delle bevande	35.000	Intermediari del commercio	15.000
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	40.000	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	40.000
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	30.000	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	15.000
Commercio ambulante di altri prodotti	20.000	Altre attività economiche	20.000
Costruzioni e attività immobiliari	15.000		

Nota: per gli imprenditori, si ritiene che i ricavi saranno individuati per competenza (come in passato per il primo accesso ai minimi), sempreché non provengano dal regime dei minimi (da cui sono decaduti).

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Sul reddito determinato con applicazione dei coefficienti alle operazioni attive

- ⇒ **ridotto dei contributi previdenziali** versati (deduzione analitica)
- ⇒ è soggetto all'**imposta del 15%, sostitutiva** dell'IRPEF e relative addizionali e dell'IRAP.

AGEVOLAZIONI

I soggetti in regime forfettario (in modo del tutto analogo a quanto previsto nel regime dei minimi):

ESCLUSIONI	Sono esclusi da IRAP, studi di settore e parametri .
RITENUTE	Non sono assoggettati a ritenuta d'acconto i ricavi/compensi conseguiti.
	Non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del DPR 600/73 (ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, sui redditi di lavoro autonomo, ecc.); tuttavia, in dichiarazione, i contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
SCRITTURE CONTABILI	Sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili (sia ai fini IVA che IIDD). Sono solo tenuti : <ul style="list-style-type: none"> ▪ alla numerazione e conservazione delle fatture d'acquisto/bolle doganali ▪ all'obbligo di certificazione dei corrispettivi ▪ alla conservazione dei relativi documenti.
IVA	<u>In generale</u> : sono esonerati dall'applicazione e dal versamento dell'IVA <u>In deroga</u> : applicano l'Iva col reverse charge (rendendosi dovuta l'Iva, anche se non presentano la Dichiarazione Iva) per: <ul style="list-style-type: none"> - acquisti intraUE di beni di importo annuo > € 10.000 - servizi ricevuti da soggetti UE/extraUE con applicazione del reverse charge.
	Non possono esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA a credito.
COMUNICAZIONI	Sono esonerati dalla trasmissione di spesometro e comunicazione "black list" .

ADEMPIMENTI IN SEGUITO ALL'ACCESSO

Si rendono applicabili le medesime disposizioni già previste per i contribuenti minimi e pertanto:

A) AI FINI IVA: occorre:

- ⇒ operare la **rettifica** (a sfavore) **della detrazione dell'IVA a credito**
- ⇒ **chiedere a rimborso utilizzo in compensazione** della eventuale Iva a credito del 2014

B) AI FINI DEI REDDITI:

- ➔ non risultano tassati "per cassa" i ricavi di competenza del 2014 incassati solo dal 2015
- ➔ occorrerà far concorrere al reddito 2014 le quote residue di componenti positivi e negativi relativi esercizi precedenti rinviati per effetto di obbligo o facoltà (plusvalenze rateizzate, spese di manutenzione o di pubblicità)

sempreché il contribuente non provenga dal regime dei minimi (dal quale fuoriesce dal 2015).

REGIME FORFETTARIO DELLE START-UP

Per i soggetti che **avviano ex novo un'attività** è previsto che:

- ⇒ **per i primi 3 anni** (periodo d'imposta di inizio dell'attività e 2 successivi)
- ⇒ **il reddito imponibile** determinato forfettariamente va **abbattuto a 1/3**

a condizione che:

- il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

- l'attività da esercitare non costituisca, **mera prosecuzione di altra attività** precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (ad eccezione del tirocinio obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni);
- qualora l'attività sia il **proseguimento di un'attività** svolta in precedenza da altro soggetto, **l'ammontare dei ricavi e compensi realizzati** nel periodo d'imposta precedente **non sia superiore ai limiti reddituali previsti** per quell'attività sulla base della classificazione ATECO.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SENZA MINIMALE IVS

Gli imprenditori che accedono al regime forfetario possono (facoltà) determinare i contributi IVS:

- applicando le aliquote contributive previste per le Gestioni artigiani/commercianti
- senza considerare il reddito minimo annuo (art. 1 L.233/90).

La misura non si estende ai professionisti (iscritti alle Casse Professionali o meno, posto che la Gestione separata Inps non prevede alcun minimale).

Nota: l'utilizzo dell'agevolazione, le cui modalità operative dovranno essere definite congiuntamente da Agenzia delle Entrate e INPS, è condizionata alla presentazione di una comunicazione telematica da trasmettere, a pena di decadenza, entro il 28/02 di ciascun anno.

PASSAGGIO AL NUOVO REGIME

Per i soggetti che nel 2014 hanno applicato i "vecchi" regimi (nuove iniziative, minimi o superagevolati) sono previste specifiche disposizioni per gestire il passaggio al nuovo regime:

- ➔ **transito automatico al "nuovo" regime forfetario**, salvo opzione per l'applicazione delle imposte nei modi **ordinari** nel 2015; in tal caso la scelta, da effettuarsi secondo le regole del DPR 442/97, andrà effettuata nel quadro VO della dichiarazione annuale IVA 2016 relativo al periodo d'imposta 2015 secondo la solita regola del comportamento "concludente"
- ➔ riconoscimento **della riduzione ad 1/3 del reddito forfetario per i periodi d'imposta che residuano al completamento del triennio agevolato** ai soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative produttive ovvero dei minimi.

8. BONUS BEBE'

Viene previsto il riconoscimento:

- ➔ di un **assegno di importo annuo di € 960** (raddoppiato se l'indicatore ISEE è ≤ €. 7.000)
- ➔ per ogni **figlio nato o adottato nel periodo 1/01/2015 – 31/12/2015**
- ➔ se l'**indicatore ISEE** del nucleo familiare del genitore richiedente **non supera € 25.000**

L'assegno:

- viene **erogato su base mensile** dal mese della nascita o dell'adozione previa **richiesta all'Inps**
- fino al **compimento del 3° anno d'età** (o del 3° anno di ingresso nel nucleo familiare per l'adozione) per i figli di cittadini italiani, UE o extra-UE con permesso di soggiorno residenti in Italia
- **non concorre alla formazione del reddito** complessivo
- non rileva ai fini della verifica del limite di reddito per il "Bonus € 80".

Le disposizioni attuative sono de mandate ad apposito DPCM.

9. RAVVEDIMENTO E ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Con la Legge di stabilità 2015 il legislatore procede:

- A) ad ampliare** l'ambito applicativo del **ravvedimento operoso**
- B) ad abrogare** alcuni istituti deflattivi del contenzioso (adesione al PVC e agli inviti al contraddittorio).

RAVVEDIMENTO OPEROSO

A decorrere dal 1/01/2015 il ravvedimento viene in primo luogo differenziato tra i tributi:

- a) amministrati dall' Agenzia delle entrate:** imposte dirette (Irpef/Ires, addizionali Irpef, Irap) e indirette (Iva, imposta di registro, ipotecarie e catastali, ecc.)
- b) amministrati da altri enti:** Comune (Imu, Tasi, ecc.), Agenzia delle dogane (dazi e accise), ecc.

NUOVE FATTISPECIE DI RAVVEDIMENTO: all'art. 13 c. 1 DLgs 472/97:

- non viene abrogata o sostituita alcuna parte
- sono aggiunte le nuove lett. a-bis), b-bis, b-ter) e b-quater, riferite alle seguenti fattispecie:

Art.13 c. 1	Tributi	OMESSO VERSAMENTO / ALTRA VIOLAZIONE ANCHE "SOSTANZIALE"				SANZIONE RIDOTTA
		TERMINE ENTRO CUI VIENE EFFETTUATA LA REGOLARIZZAZIONE				
		se prevista una Dichiarazione periodica		se <u>non</u> prevista Dich. periodica		
lett. a-bis)	Tutti	entro il 90° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione		entro il 90° giorno successivo alla omissione/errore		1/9 del minimo
lett. b-bis)	Amm. dalla Agenzia Entrate	entro	il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	entro	2 anni dalla omissione/errore	1/7 del minimo
lett. b-ter)		oltre		oltre		1/6 del minimo
lett. b-quater)	Tutti	dopo la notifica del PVC , tranne nel caso di: - omessa certificazione del corrispettivo - omessa installazione registratore di cassa		dopo la notifica del verbale di constatazione		1/5 del minimo

IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE – NOVITA': rispetto al passato, il ravvedimento operoso:

- ⇒ **entro 90 gg dal termine di presentazione della dichiarazione:** diviene più oneroso, applicandosi la sanzione variabile (abbattuta a 1/9) e non la sanzione "fissa" di 258 (abbattuta a 1/10, e cioè €. 25)
- ⇒ **oltre il termine breve:** diviene possibile, essendo differenziato tra quello esperito:
 - entro 1 anno dal "termine breve": con l'abbattimento a 1/7 della sanzione minima
 - entro il "termine lungo": con l'abbattimento a 1/6 della sanzione minima
- ⇒ **in presenza di PVC:** diviene possibile in qualsiasi momento (entro il "termine lungo"), essendo previsto l'abbattimento a 1/5 della sanzione minima.

CAUSE OSTATIVE AL RAVVEDIMENTO

In relazione alle cause ostative del ravvedimento operoso, occorre distinguere tra:

a) tributi amministrati dall' Agenzia Entrate: il ravvedimento (art. 13 c. 1-ter):

- **è ammesso** anche in presenza di constatazione della violazione (cioè di **PVC ritualmente notificato**) o dell'avvio di **attività istruttorie** (accessi, ispezioni o verifiche)
- **è inibito** solo dal momento della notifica:
 - dell'avviso di accertamento (o di contestazione delle sanzioni)
 - dell'avviso bonario in esito al controllo formale (art. 36-bis,ter Dpr 600/73 e art. 54-bis Dpr 633/72)

b) tributi non amministrati dall' Agenzia Entrate: permane la causa ostativa riferita:

- alla **constatazione della violazione** (art. 13 c. 1)
- oltre che alla notifica dell'avviso di accertamento o dell'avviso bonario.

DECORRENZA: la norma non dispone una specifica decorrenza; considerato che la Legge di stabilità entra in vigore il 1/01/2015, il ravvedimento operoso **dovrebbe trovare applicazione anche per le violazioni commesse in passato** (in applicazione del favor rei).

Norma	Termine entro cui è effettuata la regolarizzazione:	Rid. Sanz. min.	Tributo
lett. a)	entro 14 gg dalla violazione	1/10 + 1/15 per gg di ritardo	Omesso versamento di qualsiasi tributo
	dal 15° giorno al 30° giorno dalla violazione	1/10	
lett. a-bis)	entro il 90° gg successivo al termine di presentaz. della dichiarazione	1/9	Qualsiasi
lett. b)	dal 91° giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui si è commessa la violazione (o 1 anno dalla violazione)	1/8	Qualsiasi
lett. b-bis)	entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione (o entro 2 anni dalla violazione)	1/7	Amministrato dall'Agenzia Entrate
lett. b-ter)	oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione (o oltre 2 anni dalla violazione)	1/6	
lett. b-quater)	dopo la notifica del PVC (tranne violazioni su scontrini/ricevute fiscali)	1/5	
lett. c)	entro 90 gg dal termine di presentazione della dichiarazione	1/10	Tardiva presentaz. della dichiarazione - qualsiasi tributo

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA E CARTELLA DI PAGAMENTO

In caso di presentazione di una **dichiarazione integrativa a sfavore** viene previsto che:

a) cartella di pagamento (art. 25 c. 1 lett. a) e b) Dpr 602/73): la notifica della cartella di pagamento:

- decorre dalla data di presentazione della stessa
- in relazione ai tributi che emergono dalle rettifiche delle violazioni commesse

b) termine di accertamento (artt. 43 Dpr 600/73 e 57 Dpr 633/72): il termine del 31/12 del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione.

c) termine di liquidazione dell'imposta di registro (art. 76 Dpr 131/86) e dell'**imposta sulle successioni e donazioni** (art. 27 DLgs. 346/90): decorre dalla regolarizzazione della violazione.

ABROGAZIONE ADESIONE AL PVC E ALL'INVITO AL CONTRADDITTORIO

Ai fini del riordino degli istituti deflattivi del contenzioso, viene disposta:

a) l'abrogazione dei seguenti istituti:

- adesione agli inviti a comparire (artt. 5 c. da 1-bis a 1-quinquies e art. 11 c. 1-bis DLgs. 218/97)
- adesione ai PVC (art. 5-bis DLgs. 218/97)

b) la modifica della **acquiescenza** (soppressione del comma 2-bis art. 15 DLgs. 218/97): non è più prevista la riduzione al 50% delle sanzioni ove l'avviso di accertamento o di liquidazione non preceduto dall'invito al contraddittorio.

Detti istituti continuano comunque ad applicarsi:

- agli inviti al contraddittorio e altre imposte indirette notificati entro il 31/12/2015
- ai PVC in materia di imposte sui redditi ed IVA consegnati entro il 31/12/2015.

Con riguardo all'acquiescenza, la stessa non è più applicabile agli atti notificati dal 01/01/2016.

10. PROROGA RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

È disposta la **riapertura** della possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- **terreni edificabili e agricoli** posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
 - **partecipazioni non quotate** in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà/usufrutto
- al **01/01/2015**, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È **fissato al 30/06/2015** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione ed all'asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva**. Va evidenziato che, in sede di approvazione, **l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta è stata raddoppiata** e pertanto risulta pari al:
 - **4%** per le partecipazioni non qualificate;
 - **8%** per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

11. REVERSE CHARGE

A decorrere dal **1/01/2015** il reverse charge viene esteso:

a) alle prestazioni di servizi su fabbricati (a destinazione abitativa e/o strumentale) **relative:**

- al **completamento**
- alla **demolizione**
- alla **installazione di impianti**
- alla **pulizia**

b) rottami: sono assimilati ai rottami cui si applica il reverse charge (modifica all'art. 74 c. 7 Dpr 633/72): i bancali in legno (cd. "pallet") "**recuperati a cicli di utilizzo successivi al primo**".

c) ai trasferimenti nel settore energetico (per un periodo di 4 anni) **di:**

- "certificati" relativi a gas ed energia elettrica
- quote di emissioni di "gas ad effetto serra" (ex art. 3 Dir. n. 2003/87/CE)
- gas/energia elettrica a rivenditori soggetti passivi stabiliti in Italia (art. 7-bis c. 3 lett. a) Dpr 633/72).

Inoltre, il reverse charge è stato esteso alle cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari fermo restando, ai fini dell'efficacia della disposizione, il rilascio di un'apposita autorizzazione UE ai sensi dell'art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.

12. FATTURAZIONE VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – LO SPLIT PAYMENT

Con l'introduzione del nuovo art. 17-ter DPR 633/72 viene introdotto un particolare meccanismo di assolvimento dell'Iva per le operazioni situate con la pubblica amministrazione.

In particolare viene previsto che:

➔ per le **cessioni di beni** e le **prestazioni di servizi** effettuate **nei confronti di Enti pubblici**

➔ **sono questi ultimi a dover versare l'Iva** all'Erario in luogo del fornitore (al quale non viene dunque versata l'Iva, dovendosi il pagamento limitare all'imponibile della fattura).

sempreché non trovi applicazione reverse charge (e dunque risultino già "debitori" dell'Iva).

Tale regime trova applicazione relativamente alle fatture emesse nei confronti dello Stato, organi dello Stato anche se aventi personalità giuridica, Enti pubblici territoriali e rispettivi consorzi, CCAA, istituti universitari, ASL ed enti ospedalieri, Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e beneficenza e di previdenza, purché non siano già debitori d'imposta ai sensi della disciplina IVA.

DECORRENZA: "nelle more del rilascio" dell'autorizzazione UE è previsto che il meccanismo in esame trova "comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire **dal 1° gennaio 2015**". E' esclusa l'applicazione del predetto meccanismo da parte dei lavoratori autonomi che prestano servizi **assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta definitiva (casi residuali)**.

RIMBORSO IVA

Per i contribuenti interessati dal nuovo regime, a seguito della modifica apportata all'art. 30, comma 2 del DPR 633/72, è prevista la possibilità di richiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile (annuale / trimestrale).

RIMBORSO PRIORITARIO: ai fornitori cui si applica lo *split payment* spetterà il rimborso in via prioritaria limitatamente al credito rimborsabile sorto da tali operazioni; si prevede l'emanazione di un apposito DM.

13. BUONI PASTO ELETTRONICI

A decorrere dal 01/07/2015, modificando l'art. 51 c. 2 lett. c) Tuir, per i buoni pasto:

- ➔ **elettronici** (tramite card): la quota esente Irpef per il dipendente viene **aumentata a € 7,00**
- ➔ **cartacei** (ticket ristorante): la quota esente Irpef rimane ferma a € 5,29.

14. BONUS DIGITALIZZAZIONE PER GLI ALBERGHI

Con modifica dell'art. 9 c. 2 DL 83/2014, il riconoscimento del credito d'imposta a favore degli esercizi ricettivi per le spese relative all'installazione di impianti Wi-fi è ora condizionata:

- alla **gratuità del servizio** messo a disposizione della clientela
- alla **velocità di connessione** che deve essere almeno pari a **1 Mb in download**.

15. CARO GASOLIO DEGLI AUTOTRASPORTATORI

La Legge di stabilità modifica le disposizioni riferite al credito d'imposta sul gasolio per autotrazione a favore degli autotrasportatori. In particolare viene disposto che, dal 01/01/2015:

- il credito d'imposta **non spetta per i vicoli di categoria Euro 0 o inferiore**
- al credito d'imposta **non è applicabile la riduzione del 15%** prevista dalla Finanziaria 2014 e, pertanto, gli autotrasportatori fruiranno del credito in misura integrale nel periodo 2014 – 2018.

16. RENDITA CATASTALE IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO

In attesa della riforma complessiva del Catasto dei fabbricati viene chiarito che:

- nella determinazione della rendita catastale degli immobili ad uso produttivo
- sono escluse le componenti di bene che, per quanto "*caratterizzanti la destinazione economica dell'immobile*", sono prive di "immobiliarità", e cioè di stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali dell'immobile (es: è il caso degli impianti cd. "imbullontati" a terra).

A tal fine si applicano i chiarimenti forniti nella CM 6/T/2012.

17. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO

Dal 1/01/2015 sono apportate delle modifiche in materia di autotrasporto.

DEFINIZIONE DI VETTORE ED IL COMMITTENTE: in relazione al Dlgs 286/2005:

- vengono aggiornate le definizioni di vettore ed il committente (di cui all'art. 2)
- è introdotta la nuova figura del sud-vettore (di cui al nuovo art. 6-ter).

REGIME VINCOLATO DEI TRASPORTI: con modifica dell'art. 83-bis DL 112/2008 è previsto:

a) abrogazione dei "costi minimi": è abrogato il sistema di adeguamento automatico del corrispettivo dovuto all'autotrasportatore sulla base dell'aumento del costo del carburante per contratti di durata inferiore a 30 gg, reintroducendo il principio di libera contrattazione del prezzo;

b) responsabilità solidale: il committente:

- è tenuto a verificare la regolarità del vettore in relazione ai trattamenti retributivi ed ai relativi contributi previdenziali ed assicurativi;
- con l'**acquisizione del DURC** (non più vecchio di 3 mesi) del vettore entro la stipula del contratto.

N.B.: il DURC sarà sostituito dalle risultanze di una banca dati istituita presso l'Albo degli autotrasportatori.

In caso contrario, il committente è responsabile in solido col vettore (ed eventuali subvettori) per:

- le retribuzioni dovute ai lavoratori dipendenti
- i contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti sulle retribuzioni (sono escluse le sanzioni)

dovute **in relazione alle prestazioni ricevute** nel corso del contratto di trasporto, **nel limite di 1 anno** dalla cessazione del contratto di trasporto

OMESSO PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO: in caso di pagamento del corrispettivo oltre termine massimo consentito (60 gg dalla emissione della fattura, salvo diverso accordo), si applica la sanzione:

- del 10% dell'importo della fattura
- comunque non inferiore a € 1.000.

Capacità Finanziaria: le neo-imprese che si scrivono all'Albo degli autotrasportatori:

- per i primi 2 anni di attività possono dimostrare il requisito della capacità finanziaria anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale
- dal 3° anno è richiesta l'attestazione di un Revisore legale o la fideiussione bancaria/assicurativa.

18. DICHIARAZIONE IVA E COMUNICAZIONE DATI IVA

Con modifica degli artt. 3, 4 e 8 Dpr 322/98 viene disposto:

a) dichiarazione annuale Iva: l'obbligo:

- di **presentazione in forma autonoma**

N.B.: viene meno la possibilità di presentarla in via unificata, anche se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare.

- entro il mese di febbraio** di ciascun anno

b) comunicazione dati Iva: viene **abrogata**.

N.B.: l'abrogazione coerente con il previgente esonero di presentazione nel caso in cui la dichiarazione annuale fosse stata inviata entro il mese di febbraio.

DECORRENZA: le disposizioni si applicano dalla dichiarazione relativa "all'Imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015" (dunque dal **mod. Iva 2016 per il periodo 2015**).

19. EDITORIA ELETTRONICA – ALIQUOTA IVA 4%

Con modifica del n. 18) Tab. A/II all. Dpr 633772 è disposta:

- l'assimilazione a "libro"** di tutte le "**pubblicazioni identificate da codice ISBN**" veicolate;
- attraverso qualsiasi supporto fisico (DVD, CD-rom, ecc.);

- o tramite mezzi di comunicazione **elettronica**" (cd. "e-book");
- con conseguente **riduzione dell'aliquota dal 22% al 4%**.

Codice ISBN: si tratta di una codifica univoca che viene attribuita dall'AIE (Associazione Italiana Editori). Per quanto non si tratti di una procedura obbligatoria (non tutela il diritto d'autore), risulta utile per la procedura di commercializzazione e, dal 2015, permetterà l'applicazione dell'aliquota ridotta.



20. PELLET – ALIQUOTA IVA AL 22%

Con modifica del n. 98) Tab. A/III all. Dpr 633/72

- l'aliquota Iva applicabile alle cessioni di **pellet** passa **dal 10% al 22%**.

Nota: l'aliquota al 10% rimane per le cessioni di "legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, cascami di legno compresa la segatura".

21. PAESI BLACK LIST – REVISIONE DEGLI ELENCHI

Viene prevista la **revisione degli elenchi** dei paesi black list in relazione

- a) sia alla presunzione di indeducibilità dei costi (art. 110 c. 10 Tuir)
- b) che alla disciplina cd. "CFC" (art. 167 Tuir).

Nota: per entrambe le discipline è previsto che il meccanismo sia ribaltato, nel senso che andrà individuato un elenco di paesi (cd. "white list") nei cui confronti non troveranno applicazione tali presunzioni. In attesa dell'approvazione di tale elenco, viene mantenuto il regime preesistente. Nessuna modifica, infine, è prevista per la terza tipologia di elenco black list, riferito ai paesi nei cui confronti si applica la presunzione di mancato trasferimento della residenza (art. 2 c. 2-bis Tuir).

PRESUNZIONE DI INDEDUCIBILITA'

In relazione alla presunzione di indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intrattenute con soggetti domiciliati in paesi "black list":

⇒ con **apposito DM** (che sostituirà il DM 23/01/2002) sarà individuato l'elenco dei paesi interessati:

- facendo **esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni**
- senza alcun riferimento a livello di tassazione dei redditi in tali paesi.

N.B.: in seguito a tale revisione dovrebbero fuoriuscire paesi rilevanti come **Singapore** e **Lussemburgo**.

In relazione a quest'ultimo, si ricorda che il 16/12/2014 il MEF approvato un DM (in via di pubblicazione) che espunge il paese dalla black list del DM 21/11/2011 (a seguito della soppressione delle società del 1929, cui trovava applicazione il regime CFC); una volta emanato tale DM, le operazioni con tale paese non dovranno più essere indicate nella comunicazione black list.

REGIME "CFC"

In relazione al regime delle imprese controllate aventi sede/residenza in paesi black list, l'individuazione dei paesi con regime fiscale privilegiato (art. 167 c. 4 Tuir) va effettuato sulla base:

- della mancanza di adeguato scambio di informazioni
- e del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quella applicata in Italia: viene ora precisato che:
 - va fatto riferimento una **tassazione inferiore al 50% rispetto a quella applicata in Italia;**
 - indipendentemente da ciò, un apposito Provvedimento individuerà "regimi fiscali speciali" cui si applicherà la disciplina (anche se posti in essere da paesi con tassazione superiore a tale 50%).

22. RITENUTA PER RISTRUTTURAZIONI E RISPARMIO ENERGETICO

La legge di stabilità incrementa:

- del 4% all'8% della ritenuta** che banche/Poste devono operare
- all'atto dell'accreditamento del bonifico alle imprese che hanno realizzato i lavori per i quali l'ordinante richiede la detrazione del 50% o del 65% (spese di recupero del patrimonio edilizio, incluso bonus mobili, se il pagamento viene effettuato tramite bonifico, di risparmio energetico, ecc.).

23. TASI – ALIQUOTA MASSIMA PER IL 2015

Viene prorogata sul 2015 (con modifica dell'art. 1 c. 677 L. 147/2013, che prevedeva l'aumento al 6%):

- l'aliquota TASI massima per l'**abitazione principale** nel **2,5%**
- che può essere aumentata dello 0,8‰ (per un **massimo del 3,3‰**) ove il Comune abbia istituito le cd. "detrazioni aggiuntive" (detrazioni o altre agevolazioni analoghe a quelle previste per l'Imu).

Altre unità: la maggiorazione dello 0,8‰ è applicabile anche alle unità diversa dall'abitazione principale. Posto che, con disposizione a regime, è previsto che aliquota TASI + aliquota IMU ≤ 10,6‰ (max Aliquota IMU), anche per il 2005 l'aliquota massima per gli **altri immobili** sarà pari **all'11,4‰**.

24. LAVORATORI TRANSFRONTALIERI

Con modifica dell'art. 1 c. 175 L. 147/2013, è previsto che:

- la **quota esente Irpef** per i **lavoratori frontalieri**
- viene **incrementata a € 7.000** (dai precedenti € 6.700) a **decorrere dal 1/01/2015**.

Nota: si ricorda che la Legge di stabilità 2014 ha posto "**a regime**" tale l'agevolazione, riservata ai redditi di lavoro dipendente conseguiti da soggetti residenti in Italia che prestano l'attività lavorativa, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi.

25. IMU 2014 PER I TERRENI AGRICOLI

In relazione all'obbligo di versamento **dell'IMU riferita ai terreni situati in comuni non più considerati "montani"** ai sensi di quanto disposto dal DL 185/2014 (v. Info Fisco 325/2014):

- il **versamento è prorogato al 26/01/2015**
- per il calcolo dell'imposta va applicata l'aliquota deliberata dal comune; in mancanza di specifica previsione, va utilizzata l'aliquota ordinaria del 7,6‰.

26. REGIME FORFETTARIO L. 398/91 – LIMITE TRACCIABILITA'

Con modifica dell'art. 25 c. 5 L. 133/99, per i soggetti in **regime agevolato L. 398/91**:

- il limite previsto per l'**obbligo di tracciabilità finanziaria di incassi e pagamenti**;
- viene innalzato **da € 516,46 a € 1.000**.

Tracciabilità: la recente RM 102/2014 ha chiarito che:

- si applica a qualsiasi associazione in L. 398/91 non solo alle società/associazioni sportive dilettantistiche
- si estende a qualsiasi pagamento/incasso (quote associative, erogazioni liberali, corrispettivi specifici di prestazioni verso gli associati, indennità/compensi agli sportivi detassate fino a € 7.500, ecc.).
- la sua violazione comporta:
 - la fuoriuscita dal regime agevolato a decorrere dal mese successivo a quello della violazione
 - l'applicazione della sanzione amministrativa da € 258 ad € 2.065.

27. TASSAZIONE POLIZZE VITA

Il nuovo art. 34 c. 5 Dpr 601/73 dispone che "i capitali percepiti in caso morte in dipendenza di contratti assicurativi sulla vita a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche", con decorrenza dei **proventi percepiti dall'1/01/2015**.

Decesso dell'assicurato dall' 01/01/2015: in attesa di chiarimenti, il nuovo regime della somma che i beneficiari percepiranno (nell'ambito di polizze vita sia a "puro rischio" che con contenuto anche o prevalentemente finanziario) dovrebbe essere riassumibile come segue:

- sarà soggetta a tassazione (dunque non più esente) con **aliquota del 26%** (o minore aliquota prevista se la polizza è investita in titoli tassati al 12,50% - v. par. sui Fondi Pensione) per la **differenza fra il capitale erogato fino al momento del decesso ed i premi pagati**
- resta **esente il plusvalore liquidato a copertura del cd. "rischio demografico"**.

28. 730 CON CREDITO IRPEF > €. 4.000 – TERMINE DEL RIMBORSO

Con modifica dell'art. 1 c. 587 L. 147/2013 è istituito un termine per il **rimborso eseguito direttamente dall'Agenzia** delle Entrate (in luogo del sostituto d'imposta) del **credito Irpef da mod. 730 superiore a € 4.000** in presenza di detrazioni per carichi di famiglia e/o credito riportato dalla dichiarazione precedente.

In tali casi il rimborso dovrà essere effettuato non oltre il **7° mese successivo**:

- al termine per l'invio telematico del 730 (cioè entro il **28/02 dell'anno successivo**)
- alla data di trasmissione effettiva del 730, ove successiva al termine precedente.

29. FONDI PENSIONE E RIVALUTAZIONE TFR

A decorrere dal 1/01/2015 è previsto:

- l'**imposta sostitutiva** applicata ai fondi pensione (art. 17 c. 1 Dlgs 252/05) **aumenta dall'11,5% al 20%**
- la **base imponibile dell'imposta sostitutiva**, applicata risultato di gestione, è determinata per i redditi dei titoli pubblici, in base al rapporto tra l'aliquota prevista fino al 2014 (pari all'11,5%) e la nuova aliquota (del 20%).

RIVALUTAZIONE DEL TFR

Anche l'imposta sostitutiva applicata alla rivalutazione annuale del fondo TFR:

- aumenta **dall'11% al 17%**
- a decorrere dalle rivalutazioni effettuate **dal 1/01/2015**.

30. COMPENSAZIONE CARTELLE DI PAGAMENTO

Con modifica dell'art. 12 c. 7-bis DL 145/2013:

- viene **prorogata a tutto il 2015** la possibilità per imprese e lavoratori autonomi
- di compensare le somme a debito nelle cartelle esattoriali con crediti (certi, liquidi ed esigibili) vantati verso la Pubblica Amministrazione per forniture o i servizi
- a condizione che la somme iscritte a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato.

31. MORATORIA DEI MUTUI E FINANZIAMENTI

La possibilità di sospendere il pagamento della **quota capitale** delle rate riferite a piani di ammortamento di mutui e finanziamenti (cd. "moratoria") è prorogata per il **periodo 2015 – 2017**.

Disposizioni attuative: come per il passato, le modalità di attuazione della disposizione sono demandate uno specifico accordo tra il MEF e l'ABI (associazione bancaria) e le associazioni dei consumatori, da stipulare entro il 31/03/2015.

32. PATENT BOX

Viene introdotta la possibilità di optare per una tassazione forfettaria in relazione allo sfruttamento economico di alcuni beni immateriali a favore:

- di **titolari di reddito d'impresa** residenti in Italia
- che svolgano le **attività di ricerca e sviluppo** (anche tramite contratti di ricerca stipulati con università/enti di ricerca) finalizzate alla produzione dei beni immateriali stessi.

Soggetti esteri: la disposizione si applica (in relazione alla trattenuta applicata sulle somme in uscita dall'Italia) solo se residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

Abbattimento forfettario: i redditi (concessione in licenza, ecc.):

- dall'utilizzo di opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa
- processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili non concorrono a formare il reddito complessivo (né Irap) per il **50% del relativo ammontare**.

Regime transitorio: la percentuale di detassazione è pari al **30% per il 2015** e del 40% per il 2016.

Utilizzo diretto o tramite società collegate: la detassazione opera anche nel caso di utilizzo diretto di tali beni immateriali o di concessione a società collegate; in tal caso è necessario che

- il loro "contributo economico" (cioè il componenti positivi di reddito "impliciti" ed i relativi componenti negativi) al reddito complessivo
- vada predeterminato in base a un accordo con l'Agenzia delle entrate (ex art. 8 DL 269/2003)

Plusvalenza reinvestita: la plusvalenza dalla cessione di tali beni immateriali:

- è **esclusa da tassazione**
- se **almeno il 90% del corrispettivo** di vendita sia reinvestito prima della chiusura del 2° periodo di imposta successivo a quello della cessione nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali agevolabili.

Opzione: ha una **durata minima di 5 esercizi** ed è **irrevocabile** (si applica ai fini Irap).

Decreti attuativi: le modalità attuative sono demandate ad apposito DM (che, tra l'altro, individuerà le tipologie di marchi escluse dal regime opzionale).

33. BONUS PER FAMIGLIE NUMEROSE

Per l'anno 2015 sono riconosciuti dei "**buoni**" per l'acquisto di beni e servizi:

- **a favore dei nuclei familiari** con un numero di figli minori ≥ 4
- **con una situazione economica ISEE \leq € 8.500 annui**.

Con DPCM saranno stabiliti l'ammontare massimo del beneficio e le disposizioni attuative.

34. ENTI NON COMMERCIALI E DIVIDENDI

Con modifica dell'art. 4 c. 1 lett. q) Dlgs. 344/2003, viene disposta la riduzione:

- dal 95% al 22,26%** della quota esente degli utili percepiti dagli enti non commerciali.

Nota: il Dlgs 344/2003 (norma di riordino del Tuir) ha previsto un progressivo allineamento della tassazione degli enti non commerciali rispetto le società di capitali. Fintantoché tale armonizzazione non sarà operata, gli utili percepiti dagli enti non commerciali risulteranno imponibili per il 77,74% del loro importo.

Decorrenza: la norma decorre dagli utili "messi in distribuzione" (e cioè erogati) dal 1/01/2014.

CREDITO D'IMPOSTA – NEUTRALIZZAZIONE: considerata la retroattività al periodo 2014 della norma, viene prevista la neutralizzazione del maggior carico fiscale tramite un **credito d'imposta pari alla maggiore IRES dovuta**.

Il credito d'imposta:

- va utilizzato **solo in compensazione in F24** nella misura di 1/3 dal 2016, 2017 e 2018
- non è imponibile** ai fini Ires / Irap
- va **indicato nell'Unico** (quadro RU) del periodo successivo a quello in corso al 1/01/2014.

35. EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS

Le erogazioni liberali alle ONLUS risultano:

- detraibili al 26% per i soggetti privati (nuovo art. 15 c. 1.1 Tuir)
 - deducibili dal reddito d'impresa (nuovo art. 100 c. 2 lett. h) Tuir)
- nel **limite di € 30.000 annui** (in precedenza il limite era in entrambi i casi pari a € 2.065,83).

Decorrenza: la norma decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 (dunque in generale dal periodo 2015).

36. 5 PER MILLE

Anche per il periodo 2015 sono confermate le disposizioni relative al riparto della quota del 5‰ dell'IRPEF a favore del terzo settore.

Nuova rendicontazione: al fine di assicurare trasparenza nelle procedure, è disposto che:

entro il 1/03/2015 (60 gg dall'entrata in vigore della legge) saranno **definite le modalità di redazione del rendiconto** dal quale risultino espressamente, oltre alla destinazione delle somme erogate, anche:

- le modalità di recupero delle stesse in caso di violazione degli obblighi di rendicontazione
- le modalità di pubblicazione sul sito dell'Amministrazione erogatrice.

37. RIENTRO IN ITALIA "DEI CERVELLI"

In relazione agli incentivi a favore dei ricercatori che rientrano in Italia (art. 44 c. 1 e 3 DL 78/2010): viene disposta una estensione del periodo di fruizione dell'agevolazione in relazione:

- sia ai periodi d'imposta cui è applicabile: estesa ai **7 periodi successivi** (in luogo dei precedenti 5 periodi) al 31/05/2010 (dunque fino al periodo d'imposta 2017) il momento in cui devono svolgere l'attività in Italia diventando fiscalmente residenti
- sia ai periodi di imposta agevolati: riferiti al periodo in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei **3 periodi successivi** (in luogo dei precedenti 2 periodi).

Agevolazione: detassazione del 90% del reddito di lavoro dipendente/autonomo per i docenti o ricercatori non occasionalmente residenti all'estero, che abbiano svolto documentata attività di ricerca/docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno 2 anni continuativi.

38. CESSIONE DEI CREDITI VERSO LA P.A. – REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Con l'introduzione del nuovo comma 7-quinquies all'art. 37 DL 145/2013, viene disposto che:

- la **regolarità contributiva del soggetto che cede i crediti** vantati verso la pubblica amministrazione (debitamente certificati tramite la piattaforma elettronica);
- è **attestata dal DURC** in corso di validità allegato all'atto di cessione (o comunque acquisito dalla pubblica amministrazione interessata dalla cessione).

39. ALTRE DISPOSIZIONI IN BREVE

ARGOMENTO	DESCRIZIONE	Art. 1 comma
CREDITO D'IMP. "ART BONUS"	Con modifica dell'art. 1 c. 1 DL. 83/2014, il credito d'imposta cd. "Art Bonus" viene esteso a sostegno delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione.	11
CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN AREE SVANTAGGIATE	Con introduzione del nuovo comma 279-bis all'art. 1 L. 296/06, il credito d'imposta riconosciuto le imprese che: - effettuano nuovi investimenti in strutture produttive in aree svantaggiate - previo ottenimento del nullaosta dall'agenzia delle entrate viene prorogato agli investimenti effettuati tra 1/01/2007 – 31/12/2013 anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati anteriormente al 2007. La disposizione non si applica in presenza di investimenti che costituiscono mero completamento di investimenti già agevolati in base alla L. 388/2000.	46
CESSIONE DI BENI PER FINALITÀ UMANITARIE	Con modifica all'art. 26 c. 5 L. 125/2014, le cessioni di beni rese nei confronti dell'amministrazione dello Stato e dei soggetti della cooperazione (es: ONG) viene reintrodotta la non imponibilità Iva , a condizione che tali beni siano destinati ad essere esportati (a cura della ONG, il ministero, ecc.).	139 e 140
DETRAZIONE PER EROGAZIONI AI PARTITI	Con modifica dell'art. 11 c. 4-bis DL 149/2013, viene precisato che la detraibilità (ex art. 15 c. 1-bis Tuir) per i versamenti effettuati nei confronti dei partiti si estende a quelli effettuati in forma di donazione .	141
CREDITO D'IMP. EDITORIA	È prorogato al 31/12/2015 il credito d'imposta per i settore editoriale.	185
SOPPRESSIONE INCENTIVI VEICOLI ECOLOGICI	Con modifica dell'art. 11-undecies DL 83/2012, dal 2015 viene abrogato il contributo per i soggetti che acquistano un veicolo nuovo a bassa emissione , oppure consegnano per la rottamazione un veicolo (della stessa categoria di quello acquistato e immatricolato da almeno 10 anni prima la data dell'acquisto del nuovo veicolo) di cui sono proprietari da almeno 12 mesi.	222
RIDUZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA	Con apposito decreto attuativo saranno riviste le percentuali di fruibilità dei crediti d'imposta di cui all'Elenco2 allegato alla Legge di stabilità 2015.	242
RIFINANZIAMENTO SABATINI BIS	Viene previsto rifinanziamento del contributo stanziato per l'agevolazione cd. "Sabatini bis", consistente in un contributo in conto esercizio a parziale copertura degli interessi sul finanziamento per l'acquisto di beni strumentali.	243
DEDUCIBILITÀ IMI	Alla cd. "IMI" istituita nella provincia autonoma di Bolzano viene estesa la deducibilità dal reddito dell'IMU (20%) in relazione agli immobili strumentali.	508
RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI	E' prorogato al 30/06/2015 il termine entro il quale i comuni possono avvalersi per la riscossione dei tributi locali di Equitalia e delle Spa da questa partecipate.	642
BOLLO VEICOLI STORICI	Dal 2015 l'esenzione dal bollo per gli autoveicoli/motoveicoli "storici": - è soppressa per i mezzi costruiti da più di 20 anni ma da meno di 30 - permane per i soli mezzi costruiti da più di 30 anni .	666
REGOLARIZZAZIONE VOLONTARIA DELLE IMPOSTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE	Le associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali (o enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti): - che abbiano proceduto alla rateizzazione di avvisi bonari o di istituti deflattivi del contenzioso (accertamento con adesione, adesione al PVC; ecc.) - e che siano decaduti dalla rateazione entro il 31/10/2014 possono richiedere entro il 30/06/2015 un nuovo piano di rateazione delle somme dovute.	710

Studio Dott. Begni & Associati